

CARMIGNANI CARIDI Settimio - Dignità umana - Parte giuridica -  
in "Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica", diretta da E.  
Sgreccia e A. Tarantino, vol.IV, Napoli-Roma, ESI, 2012,  
pp. 301-320.

SOMMARIO: 1. Premessa: la dignità umana come parametro giuridico nella disciplina in materie di rilevanza bioetica. – 2. “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo). – 3. La dignità umana nelle fonti costituzionali. – 4. “Dignità dell’uomo”: una nozione controversa. – 5. Per un concetto giuridico di dignità umana. – 6. Il rispetto della dignità umana ed il diritto alla vita quali parametri di liceità di pratiche mediche e biologiche.

**1. Premessa: la dignità umana come parametro giuridico nella disciplina in materie di rilevanza bioetica.** – L’espressione “dignità umana” ricorre sempre più spesso in testi normativi, internazionali, comunitari e nazionali, e sempre più spesso la “dignità umana” viene indicata quale limite invalicabile nei confronti di attività di carattere medico o biologico che rivestono interesse bioetico<sup>1</sup>.

Difficile è però individuare l’esatta portata di tale limite dal punto di vista giuridico. Anche la coesistenza e l’uso alle volte promiscuo di tale espressione, e delle sue varianti “dignità dell’uomo”, “dignità della persona umana”, non favoriscono la certezza della chiara individuazione di un parametro che possa essere utilizzato nel concreto per risolvere problemi giuridici.

In effetti ad una intuitiva portata dell’espressione non sempre fa riferimento un contenuto unanimemente accettato. Tentiamo pertanto di delineare il quadro all’interno del quale possa essere trovato il significato giuridico dell’espressione.

**2. “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo).** – Un punto di partenza comunemente accettato per tentare di definire la portata dell’espressione “dignità umana” può essere probabilmente rinvenuto nella *Charter of the United Nations* sottoscritta 26 giugno 1945 a San Francisco dove, già nel preambolo, viene manifestata la determinazione dei popoli delle Nazioni Unite di riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana<sup>2</sup>.

Ciò ha trovato una articolata espressione nella successiva Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo<sup>3</sup> adottata dall’Assemblea Generale

<sup>1</sup> Sul punto della dignità come principio di bioetica, vedi quanto sostenuto in E. D’AGOSTINO, *Bioetica: nella prospettiva della filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1998, 3<sup>a</sup> ed. ampliata, p. 71 e ss.

<sup>2</sup> «We the Peoples of the United Nations determined [...] to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person...», il *Preambolo* alla Carta, in <http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml>.

<sup>3</sup> Universal Declaration of Human Rights Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948, in <http://www.un.org/Overview/rights.html>.

delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che fissa nel rispetto della eguale dignità degli uomini la base dei Diritti dell'Uomo<sup>4</sup>.

Proclamata all'indomani della fine della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, la Dichiarazione Universale tende a gettare le basi per sistemi di rapporti che impediscano il ripetersi delle discriminazioni e dei genocidi che si erano verificati pochi anni prima.

Così nel *Preambolo* si afferma che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»<sup>5</sup>, e che «i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà»<sup>6</sup>.

Sulla base di tali premesse, l'art. 1 afferma solennemente che «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»<sup>7</sup>. Altri riferimenti alla dignità umana si trovano poi nell'art. 22 e nell'art. 23 della medesima Dichiarazione, ove si afferma (art. 22) che «ogni individuo [...] ha diritto [...] alla realizzazione [...] dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità»<sup>8</sup>, e che (art. 23, comma 3) «Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza

<sup>4</sup> Giova probabilmente ricordare che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo richiama, in preambolo, espressamente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

<sup>5</sup> «Whereas Recognition of the inherent Dignity and of the equal and inalienable Rights of all Members of the human Family is the Foundation of Freedom, Justice and Peace in the World».

<sup>6</sup> «Whereas the Peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human Rights, in the Dignity and Worth of the human Person and in the equal Rights of Men and Women and have determined to promote social Progress and better Standards of life in larger Freedom».

<sup>7</sup> «All human Beings are born free and equal in Dignity and Rights. They are endowed with Reason and Conscience and should act towards one another in a Spirit of Brotherhood».

<sup>8</sup> Art. 22 «Everyone, as a Member of Society, has the Right to social Security and is entitled to Realization, through national Effort and international Cooperation and in Accordance with the Organization and Resources of each State, of the economic, social and cultural Rights indispensable for his Dignity and the free Development of his Personality».

conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale»<sup>9</sup>.

Tra le numerose successive fonti internazionali che assumono la dignità umana quale parametro di liceità<sup>10</sup>, spicca per interesse la c.d. Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa del 1997<sup>11</sup> nella quale gli Stati membri del Consiglio d'Europa «convinti della necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l'importanza di assicurare la sua dignità e consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia e della medicina<sup>12</sup> si impegnano a proteggere l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina»<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Art. 23 «Everyone who works has the Right to just and favourable Remuneration ensuring for himself and his Family an Existence worthy of human Dignity, and supplemented, if necessary, by other Means of social Protection».

<sup>10</sup> Si veda in Bibliografia.

<sup>11</sup> Cfr. *Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine* sottoscritta ad Oviedo il 4 aprile 1997. Per il testo in italiano della Convenzione: <http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/Treaties/Html/164.htm>; per i testi ufficiali in inglese ed in francese si consulti il sito <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm>; e il sito <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/164.htm>. Giova ricordare che la ratifica da parte dell'Italia di tale convenzione è stata autorizzata con l. 28 marzo 2001, n. 145, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani*, pubblicata nella «G.U.», 24 aprile 2001, n. 95, ma al momento non si è ancora effettivamente proceduto alla ratifica. Ciò non ha impedito però alla Corte di Cassazione di trarre argomentazioni – nella controversa sentenza relativa al c.d. «Caso Englaro». Da tale Convenzione: «Difatti, all'accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito all'interno dello Stato, può assegnarsi – tanto più dopo la legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica – una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell'interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme». Si veda in Cass., Sez. civ., Sent. n. 21748 del 16 ottobre 2007, che può essere letta in plurimi siti; ad esempio [http://www.istitutobioetica.org/forum/eutanasia%20e%20direttive/fusco%20sentenza%20englaro/sentenza\\_englaro.htm](http://www.istitutobioetica.org/forum/eutanasia%20e%20direttive/fusco%20sentenza%20englaro/sentenza_englaro.htm).

<sup>12</sup> Si veda il *Preambolo* di detta Convenzione.

<sup>13</sup> Così all'art. 1 della Convenzione.

A tale scopo la Convenzione fissa alcune regole in materia di “consenso informato”, tutela della *privacy*, tutela del “Genoma umano”, ricerca scientifica e trapianti di organi<sup>14</sup>.

**3. La dignità umana nelle fonti costituzionali.** – Molti testi costituzionali nazionali successivi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si sono esplicitamente interessati della dignità umana, del suo rispetto e della sua protezione ad opera degli Stati.

Così, la Costituzione tedesca del 1949 all'art. 1, comma 1, recita: «La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»<sup>15</sup>.

In modo non dissimile l'art. 7 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera<sup>16</sup> del 1999 recita: «La dignità della persona va rispettata e protetta».

La Costituzione finlandese del 2000<sup>17</sup> afferma, all'art. 1, che «[...] la Costituzione garantisce l'invulnerabilità della dignità umana e la libertà e i diritti dell'individuo, e promuove la giustizia nella società [...]». Ancor più solennemente la Costituzione greca del 1986<sup>18</sup> all'art. 2, comma 1, dichiara che «Il rispetto e la protezione della dignità della persona umana costituiscono l'obbligo fondamentale dello Stato».

Per l'art. 1 della Costituzione portoghese<sup>19</sup> del 1976, addirittura «Il Portogallo è una Repubblica sovrana, fondata sulla dignità della persona umana [...]», e per l'art. 10, comma 1, della coeva Costituzione spagnola<sup>20</sup> sempre del 1976 «La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono

<sup>14</sup> Come si diceva *supra* in nota, la Convenzione di Oviedo non è stata ancora (marzo 2010) ratificata dall'Italia, pur in presenza della legge di autorizzazione n. 145 del 2001. Ma il nostro Paese si trova in ampia compagnia, insieme a Paesi di alta tradizione giuridica come Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Polonia, Russia. Questa curiosa situazione che vede gli Stati più popolosi tra quelli che compongono il Consiglio d'Europa in imbarazzo di fronte alla ratifica di tale documento è probabilmente significativa proprio di quella ambiguità ed ambivalenza del concetto di dignità umana ad esso sotteso.

<sup>15</sup> Traduzione italiana tratta da <http://www.goethe.de/ins/it/rom/pro/ident/costituz.rtf>.

<sup>16</sup> Testo ufficiale in Italiano, in <http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a7.html>.

<sup>17</sup> Traduzione italiana tratta da <http://www.goethe.de/ins/it/rom/pro/ident/costituz.rtf>.

<sup>18</sup> Traduzione italiana tratta da <http://www.goethe.de/ins/it/rom/pro/ident/costituz.rtf>.

<sup>19</sup> Traduzione italiana tratta da <http://www.goethe.de/ins/it/rom/pro/ident/costituz.rtf>.

<sup>20</sup> Traduzione italiana tratta da <http://www.goethe.de/ins/it/rom/pro/ident/costituz.rtf>.

connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale».

Recentemente anche l'Unione europea, nella sua Carta dei diritti fondamentali<sup>21</sup>, all'art. 1, rubricato appunto "Dignità umana", ha inserito una disposizione molto simile a quelle sopracitate tedesca e svizzera «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

Per quanto riguarda la Costituzione italiana, va innanzi tutto ricordato che essa fu promulgata prima della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e quindi non poteva riprodurre (come le succitate Costituzioni successive a tale Dichiarazione) formule direttamente discendenti da essa.

Essa contiene però più disposizioni che tendono, direttamente o indirettamente a salvaguardare la dignità della persona umana (artt. 2, 3, 27, 32, 41 Cost.).

Da tali norme la dottrina<sup>22</sup> giuridica ha potuto enucleare un "principio della salvaguardia della dignità della persona umana", ricavabile sia dal riferimento alla "pari dignità sociale" di tutti i cittadini, contenuto nel primo comma dell'art. 3 Cost., sia dal limite del "rispetto della persona umana", posto, dal secondo comma dell'art. 32, alla previsione legislativa di trattamenti sanitari obbligatori<sup>23</sup>.

Tale ricostruzione, poi, va inquadrata nel richiamo contenuto nell'art. 2 della Costituzione al riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo.

Ma non solo la Costituzione, come ha acutamente osservato la dottrina<sup>24</sup>, ma ora anche gli Statuti delle regioni ordinarie contengono riferimenti alla tutela della dignità umana.

Così, ad esempio lo Statuto della Regione Lombardia<sup>25</sup> approvato nel 2008, richiama nell'art. 2, tra gli "Elementi qualificanti della Regione", al

<sup>21</sup> Si consulti il sito [http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text\\_it.pdf](http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_it.pdf). Tale disposizione è stata poi trasfusa nel *Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa*, dove è diventato l'art. II-61, in [http://europa.eu.int/constitution/it/ptoc15\\_it.htm](http://europa.eu.int/constitution/it/ptoc15_it.htm).

<sup>22</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 42.

<sup>23</sup> Per una ricostruzione del concetto costituzionale di dignità umana F. BAROLOMEO, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1987.

<sup>24</sup> Cfr. G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà interpretative*, in [http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti\\_forum/paper/0141\\_monaco.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0141_monaco.pdf).

<sup>25</sup> Cfr. Legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, *Statuto d'autonomia della Lombardia*, «BURL», n. 35, 1° suppl. ord., del 31 agosto 2008 consultabile in <http://www.burl.it>.

comma 1, che «la Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo».

Lo Statuto della Toscana<sup>26</sup>, poi, all'art. 3, comma 2, individua tra le finalità della Regione, quella di realizzare «il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani»<sup>27</sup>, ed ancora quello della Puglia<sup>28</sup>, il cui art. 1, comma 1, sancisce che la Regione è «fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana»<sup>29</sup>.

In altri testi statuari si sancisce la tutela della dignità di particolari categorie di individui, come nello statuto della Regione Lazio<sup>30</sup>, che all'art. 6, dopo avere riconosciuto «il primato della persona e della vita», afferma che la Regione tutela il «diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa»<sup>31</sup>; mentre lo statuto dell'Umbria<sup>32</sup>, all'art. 13, comma 2, prevede che «la Regione, nell'attuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralità e della dignità della persona malata»<sup>33</sup>; o ancora nello statuto dell'Abruzzo<sup>34</sup>, il cui art. 7 prevede, al comma 2, che la Regione «tutela gli anziani e i disabili e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale» e, al comma 5, «tutela la dignità del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione»<sup>35</sup>.

/consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/esportaDoc.aspx?type=pdf&iddoc=lrst2008051400001.

<sup>26</sup> Cfr. «BURT», Bollettino ufficiale della regione Toscana», n. 12 dell'11 febbraio 2005, parte prima.

<sup>27</sup> Lo Statuto della Regione Toscana può essere letto in [http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1197470471311\\_statuto.pdf](http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1197470471311_statuto.pdf).

<sup>28</sup> Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, *Statuto della Regione Puglia*, in «BURP», n. 57 del 12 maggio 2004.

<sup>29</sup> Si consulti il sito [http://www.regione.puglia.it/burp\\_doc/pdf/xxxv/bur-057.pdf](http://www.regione.puglia.it/burp_doc/pdf/xxxv/bur-057.pdf).

<sup>30</sup> Legge statutaria, 11 novembre 2004, n. 1, Nuovo Statuto della Regione Lazio, in Suppl. Ord., n. 1, «BURL», n. 31, del 10 novembre 2004.

<sup>31</sup> [http://www.regione.lazio.it/web2/contents/download/-normativa/statuto/statuto\\_new.pdf](http://www.regione.lazio.it/web2/contents/download/-normativa/statuto/statuto_new.pdf).

<sup>32</sup> Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, «BURU», Nuovo Statuto della Regione Umbria, Parti I, II, serie generale, n. 17 del 18 aprile 2005.

<sup>33</sup> Si consulti il sito [http://www.regione.umbria.it/resources/hp/Statuto%20\(versione%20aggiornata\).pdf](http://www.regione.umbria.it/resources/hp/Statuto%20(versione%20aggiornata).pdf).

<sup>34</sup> Cfr. «BURA», 22 settembre 2006, n. 7, Straordinario.

<sup>35</sup> Si consulti il sito [http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo1/controllo.aspx?link=8Sm\\_file\\_020408.PDF](http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo1/controllo.aspx?link=8Sm_file_020408.PDF).

Analogamente, lo statuto dell'Emilia Romagna<sup>36</sup> individua tra gli obiettivi della Regione l'attuazione del principio di uguaglianza e "di pari dignità delle persone" (art. 2, comma 1, lett. A) e dispone che la Regione «opera per tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori» (art. 4, comma 1, lett. A) e per «rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa» (art. 4, comma 1, lett. C)<sup>37</sup>.

Si può pertanto convenire (almeno avendo riguardo all'esperienza giuridica occidentale) con chi ha sostenuto che la dignità umana «rappresenta, all'interno di ogni ordinamento giuridico statale, il bene maggiormente meritevole di tutela. Considerata [...] come fondamento di tutti i diritti della persona, come fonte dalla quale tutti gli altri diritti sono tratti, è menzionata nei preamboli o nei primi articoli delle principali carte costituzionali, quale *prius* rispetto agli altri diritti successivamente garantiti dalle medesime»<sup>38</sup>.

**4. "Dignità dell'uomo": una nozione controversa.** – Il problema, però, come ha osservato una accorta dottrina, è che «l'individuazione della nozione giuridica di dignità della persona umana appare ardua, e certamente risultano insoddisfacenti quelle ricostruzioni dottrinali [...] che tendono a ricondurla al rispetto delle qualità morali dell'individuo, dei suoi convincimenti etico-religiosi, dell'onore, nonché a considerare costituzionalmente illecito che a taluni cittadini sia riservato un trattamento che disconosca il valore comune di tutti i componenti il corpo sociale.

Come accade per altri testi normativi, Costituzioni, Dichiarazioni internazionali ecc., anche in rapporto alla Costituzione italiana è dato per intuitivamente evidente il significato della formula "dignità dell'uomo", senonché la formula non è di per sé né chiara né evidente ed anzi viene, proprio dal dibattito filosofico-giuridico sulla bioetica, posto in discussione»<sup>39</sup>.

Quindi, «In realtà l'espressione "dignità umana" non supera, per sé, il pluralismo ideologico, culturale, morale, presente nella società, ma se ne intride»<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, in «BURER», Statuto Regione Emilia-Romagna, n. 61, del 1 aprile 2005.

<sup>37</sup> Si consulti il sito <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampa/stampepdf/leggiV/lr-cr-2005-13.pdf>.

<sup>38</sup> Cfr. G. GERIN, *Bioetica e diritti della persona*, Roma, Sapere, 2000, 2003, p. 57.

<sup>39</sup> G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi...*, cit., p. 42.

<sup>40</sup> Cfr. F. MASTROPAOLO, *Ingegneria genetica*, in «Dig. il.», IV, «Dig. disc. priv.», IX, Torino, UTET, 1993, p. 431.



Per usare una efficace sintesi proposta dalla dottrina, «tale pluralismo può essere sostanzialmente sintetizzato in due matrici fondamentali dalle quali promanano contenuti opposti della formula “dignità umana”: una sostenuta da alcuni propugnatori dell’etica utilitaristica e l’altra elaborata dai sostenitori dell’etica ontologica»<sup>41</sup>.

A) In base al primo orientamento (che è possibile definire anche come l’“Etica della Qualità della Vita”-EQV<sup>42</sup>)<sup>43</sup> la tutela della dignità dell’uomo è essenzialmente imperniata sul rispetto della sua volontà, e, pertanto, può essere posta in essere solo quando l’individuo gode di piena autonomia.

«In tale concezione, pertanto, gioca un ruolo preponderante il principio di auto determinazione, secondo cui è necessario assicurare al soggetto il massimo grado di libertà e decisionalità su tutte le questioni che lo riguardano, dalla nascita alla morte: questa inclinazione può sinteticamente individuarsi con la formula *pro choice*, che evidenzia la rilevanza fondamentale dell’assoluta libertà di scelta»<sup>44</sup>.

Giova al riguardo sottolineare come per il Magistero della Chiesa Cattolica tale posizione trova la propria origine in «quella mentalità che, esasperando e persino deformando il concetto di soggettività, riconosce come titolare di diritti solo chi si presenta con piena o almeno incipiente autonomia ed esce da condizioni di totale dipendenza dagli altri. Ma come conciliare tale impostazione con l’esaltazione dell’uomo quale essere indisponibile?»

<sup>41</sup> Cfr. F. FRENI, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento e comitati etici*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 154.

<sup>42</sup> Su questo versante si veda per un chiarimento delle diverse prospettive etiche sottese alla bioetica, M. MORI, *Quale etica per la bioetica?*, Milano, Franco Angeli, 1990, p. 37 e ss., qui p. 49: «a nostro giudizio ESV è l’etica “tradizionale”, cioè quella che ha regolato – o sembra aver regolato – la vita sociale dell’Occidente. D’altro canto, EQV è la nuova “etica” che sta emergendo, per cui la bioetica nasce non tanto perché non si sappia bene quale giudizio dare su certi nuovi interventi sulla scorta di una data etica condivisa, quanto perché c’è contrasto circa l’etica da abbracciare, e proprio per questo le controversie bioetiche sono tanto profonde e radicali». E oltre: «In particolare la persona [intesa in senso solo psicologico] non è affatto una individua substantia, e proprio per questo in questa prospettiva non è assurdo sostenere che animali non-uomini o anche macchine siano persone (cioè siano dotate di qualche forma di coscienza di sé)», *ivi*, p. 64 e ss.

<sup>43</sup> In questi anni sembra insanabile la alterità tra “Etica della sacralità della vita” (ESV) o “Etica della dignità ontologica della persona (EDOP), ed “Etica della qualità della vita” (EQV).

<sup>44</sup> F. FRENI, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso...*, cit., p. 154.

La «teoria dei diritti umani si fonda proprio sulla considerazione del fatto che l'uomo, diversamente dagli animali e dalle cose, non può essere sottomesso al dominio di nessuno. Si deve pure accennare a quella logica che tende a identificare la dignità personale con la capacità di comunicazione verbale ed esplicita e, in ogni caso, sperimentabile. È chiaro che, con tali presupposti, non c'è spazio nel mondo per chi, come il nascituro o il morente, è un soggetto strutturalmente debole, sembra totalmente assoggettato alla mercé di altre persone e da loro radicalmente dipendente e sa comunicare solo mediante il muto linguaggio di una profonda simbiosi di affetti. È, quindi, la forza a farsi criterio di scelta e di azione nei rapporti interpersonali e nella convivenza sociale. Ma questo è l'esatto contrario di quanto ha voluto storicamente affermare lo Stato di diritto, come comunità nella quale alle "ragioni della forza" si sostituisce la "forza della ragione"<sup>15</sup>».

In sintesi, quindi, per i fautori dell'etica utilitaristica la dignità umana «si riduce a benessere e auto determinazione. Corollari di questa tesi sono: è più degno chi vive meglio, chi è in condizione di poter perseguire il massimo grado di soddisfazione personale; in definitiva, chi nella vita gode di più! Coerentemente, se non sussistono più le condizioni per vivere bene ed in piena autosufficienza si può scegliere di porre fine a questa vita che, priva di "qualità", è diventata ormai indegna»<sup>16</sup>.

Se poi la capacità di autodeterminazione è presa a fulcro della dignità della persona, a chi non la possiede (es. embrione) o non la possiede più (es. malato terminale) può non venire riconosciuta la piena dignità di essere umano e, quindi, la titolarità dei diritti fondamentali attribuiti alla persona proprio a difesa della sua dignità.

«Una simile presa di posizione sottende il postulato che la dignità dell'uomo come persona si concentrerebbe solo in un determinato stadio del suo sviluppo e della sua esistenza (quello, appunto, in cui sarebbero possibili scelte libere e responsabili ed in cui si sarebbe in grado di godere di una migliore "qualità della vita"); una fase dello sviluppo umano da cui, inoltre, la persona potrebbe trarre titolo per "disporre" di qualsiasi altro stadio o forma di vita umana meno evoluta o più involuta:

<sup>15</sup> IOANNES PAULUS PP. II, *Evangelium vitae ai vescovi ai presbiteri e ai diaconi ai religiosi e alle religiose ai fedeli laici e a tutte le persone di buona volontà sul valore e l'imviolabilità della vita umana*, 25 marzo 1995, n. 19; *Dove stanno le radici di una contraddizione tanto paradossale? La lettera enciclica può essere letta in Acta Apostolicae Sedis*, 87 (1995) p. 401 e ss., in [http://www.vatican.va/holy\\_father/john\\_paul\\_ii/encyclicals/documents/hf\\_jp-ii\\_enc\\_25031995\\_evangelium-vitae\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_it.html)

<sup>16</sup> Cfr. F. PRENI, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso...*, cit., p. 155.

nell'illusione [...] di divenire, così, sempre più "padrona" del proprio destino»<sup>47</sup>.

B) Ciò spiega perché tali posizioni siano osteggiate dai fautori dell'orientamento ontologico (che potremmo definire *Etica della Dignità Ontologica della Persona-EDOP*<sup>48</sup> ovvero *Etica della Sacralità della Vita - ESV*) che propugnano una prospettiva che pur non trascurando affatto la qualità della vita tende ad inquadrarla all'interno di una struttura concettuale che le offrirebbe il suo vero fondamento razionale: appunto la dignità della persona.

Sulla necessità di tener conto, in modo forte, degli elementi positivi di entrambe le posizioni si è espresso Bompiani secondo il quale «fra l'etica ontologica e l'etica utilitaristica che privilegia la felicità in generale, cioè la cosiddetta qualità della vita, non credo si debba arrivare a un'etica scolorita e in qualche modo di compromesso fra le due, ma ad una tendente piuttosto alla ricerca della valorizzazione di tutti quei valori che si possono trovare sia nell'etica ontologica, come nell'etica utilitaristica e che a mio parere stanno sempre in una visione secolarizzata e, anche prescindendo da fenomeni religiosi, dal sentire religioso, nella aurea ricetta kantiana «non considerare mai l'uomo come mezzo, ma solamente come fine»<sup>49</sup>.

Sulla scorta di ciò, ritengo che sia da aderire alla definizione di "dignità umana" data da una autorevole dottrina, per la quale essa è «la dignità che spetta all'uomo di per se stesso, indipendentemente dal valore o disvalore dei suoi atti, per quella differenza ontologica dagli animali e dalle cose che determina *l'excellence humaine*»<sup>50</sup>.

**5. Per un concetto giuridico di dignità umana.** – Partendo da questa definizione, occorre ora affrontare il difficile compito di individuare con

<sup>47</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, «Iustitia», 1996, p. 198 e ss.

<sup>48</sup> Cfr. A. PORCARELLI, *Scienza e persona umana*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 67.

<sup>49</sup> Cfr. A. BOMPIANI, *Il Comitato etico in Italia. La scelta dell' "etica"*, in G. GERIN (a cura di), *Funzione e funzionamento dei comitati etici*, Padova, CEDAM, 1991, p. 242 e ss.; A. BOMPIANI, *Il Comitato internazionale di bioetica dell'UNESCO e la redazione della «Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani»*, «Iustitia», 1998, p. 62 e ss.

<sup>50</sup> Cfr. S. COTTA, *Il diritto naturale e l'universalizzazione del diritto*, «Iustitia», 1991, p. 1 e ss.; ID., *Il diritto naturale e l'universalizzazione dei diritti* in AA.VV., *Diritto naturale e diritti dell'uomo all'alba del XXI secolo*, Unione Giuristi Cattolici Italiani, Colloquio internazionale, Roma, 10-13 gennaio 1991, «Quaderni di Iustitia», Milano, Giuffrè, 1993, p. 25 e ss.

esattezza il concetto giuridico di dignità della persona umana. Infatti «soprattutto in campo bioetico, dove questa formula è costantemente posta in discussione a causa del suo ricorrente uso, non può risultare soddisfacente limitare il concetto di dignità umana al rispetto delle doti morali di un soggetto o delle sue opinioni etico-religiose»<sup>51</sup>.

Altro punto dal quale prendere le mosse è che non sarebbe legittimo distinguere le persone sulla base di un maggiore o minore “grado” di dignità, perché se così si facesse si violerebbe il principio di uguaglianza, sancito in Italia dall’art. 3 della Costituzione<sup>52</sup>, fondato proprio sulla dignità umana che deve essere considerata, in ogni persona, nel modo più ampio possibile. La vigenza del principio di uguaglianza, inoltre, osta ad ogni tentativo di scissione tra essere umano e persona, non potendo infatti esistere esseri umani che non siano nello stesso tempo persone<sup>53</sup>.

Dal principio di uguaglianza, quindi, «deriva l’obbligo di riconoscere a tutte le forme di vita umana – in qualunque stadio di sviluppo o genere di esistenza esse si trovino (quindi anche ad embrioni, handicappati, malati terminali) – la stessa (massima) misura di dignità»<sup>54</sup>.

**6. Il rispetto della dignità umana ed il diritto alla vita quali parametri di liceità di pratiche mediche e biologiche.** – Come è stato segnalato in dottrina «il principio del rispetto della dignità della persona umana entra in rilievo in una articolata e complessa casistica: da manipolazioni genetiche volte ad alterare l’unicità personale e l’identità biologica e genetica (illiceità della riproduzione di individui in serie per clonazione e della produzione di nuovi esseri viventi, grazie alla combinazione di geni umani ed animali), a certe fattispecie di fecondazione artificiale (illiceità della “locazione della donna” per fini riproduttivi, nella misura in cui degrada la dignità femminile a mero organo riproduttore e la persona del nascituro a mera cosa), all’acca-

<sup>51</sup> Cfr. F. FRENI, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso...*, cit., p. 158.

<sup>52</sup> Cfr. art. 3 Cost. che utilizza, nel suo primo comma, il termine «pari dignità sociale» e, nel secondo comma, pone l’uguaglianza come base per «il pieno sviluppo della persona umana»; F. BARTOLOMEI, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1987.

<sup>53</sup> Nell’*Evangelium vitae*, cit., n. 57, si legge: «Nel diritto alla vita ogni essere umano innocente è assolutamente uguale a tutti gli altri. Tale uguaglianza è la base di un autentico rapporto sociale, che, per essere veramente tale, non può non fondarsi sulla verità e sulla giustizia, riconoscendo e tutelando ogni uomo ed ogni donna come persona e non come una cosa di cui si possa disporre. Di fronte alla norma morale che proibisce la soppressione diretta di un essere umano innocente non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno».

<sup>54</sup> Cfr. F. FRENI, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso...*, cit., p. 160.

nimento terapeutico (illecito perché contrario al diritto di morire con dignità)<sup>55</sup>.

Ma come regolarsi in tutti questi casi quando, pur in presenza di numerosi documenti internazionali<sup>56</sup>, sembra persistere una apparente carenza di parametri normativi certi, e chi deve intervenire a tutela della dignità umana in tali ambiti? La dottrina ha individuato, come sopra già ricordato, nella nostra Costituzione una sicura guida per l'interprete che «non trascuri il grande significato attuale del riconoscimento del principio della pari dignità sociale il quale troverà, almeno negli artt. 2, 3 comma 2, 36 comma 1, 41 comma 2, e in definitiva nello stesso articolo 27 comma 3»<sup>57</sup>, l'indicazione dei fondamentali settori nei quali la difesa della persona umana è un impegno prioritario di tutti i poteri dello Stato e delle istituzioni nelle quali l'ordinamento repubblicano si articola.

La medesima dottrina demanda poi alla Giurisprudenza il compito di trarre da questo quadro normativo costituzionale le soluzioni per i problemi quotidiani<sup>58</sup>.

Primo fra tutti questi settori di intervento dovrebbe essere poi quello della tutela del fondamentale diritto alla vita «precondizione necessaria di qualsiasi diritto»<sup>59</sup> e «base di ogni ordinamento che accolga tra i suoi principi la dignità della persona umana»<sup>60</sup>.

<sup>55</sup> G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi...*, cit., p. 43.

<sup>56</sup> Si veda ad esempio *Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e Diritti dell'Uomo*, in <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990fo.pdf>, e nel sito <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220c.pdf#page=47>. Sulla genesi di tale documento vedi *Genèse de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme* in <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001193/119390fo.pdf> e sulla sua applicazione vedi *Rapport d'ensemble sur la mise en oeuvre de la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, y compris son évaluation del 26 agosto 2003*, in <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001312/131203f.pdf>.

<sup>57</sup> Cfr. C. AMIRANTE, *Qualche considerazione su bioetica e diritti dell'uomo*, in V. BALDINI (a cura di), *Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 58.

<sup>58</sup> *Ib.*, «Alla magistratura ordinaria e alla Corte costituzionale il compito di far ricorso a questo irrinunciabile sistema normativo per far fronte alle nuove sfide che il continuo sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica che ne è alla base pongono ai nuovi contesti di convivenza economico-sociale, rinunciando ovviamente a presupposizioni antiscientiste dettate da un uso malinteso degli imperativi religiosi ed etici, ma con un atteggiamento di particolare attenzione ai diritti della persona umana e, soprattutto, dei cosiddetti soggetti deboli».

<sup>59</sup> Cfr. F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 16.

<sup>60</sup> Cfr. V. BALDINI, *Procreazione medicalmente assistita e Costituzione per valori: alla ricerca di un bilanciamento tra istanze di libertà e istanze di giustizia*,

Non si può però non rilevare come, nelle more di composizione del presente contributo, la Giurisprudenza abbia, almeno in occasione di un caso giudiziario<sup>61</sup> che ha destato molto clamore e suscitato un lacerante dibattito<sup>62</sup>, optato per quell'orientamento che abbiamo sopra definito come

in V. BALDINI (a cura di), *Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 129.

<sup>61</sup> Ci riferiamo al c.d. *Caso Englaro* e ad alcune sentenze connesse ad esso, prima fra tutte, anche per l'indubbio sforzo argomentativo profuso dal Relatore nella articolata motivazione e la ricchezza di studi comparatistici sottesi, Cass., sez. civ., n. 21748 del 16 ottobre 2007, che può essere letta in plurimi siti, tra i tanti si consulti il sito [http://www.istitutobioetica.org/forum/eutanasia%20e%20direttive/fusco%20sentenza%20englaro/sentenza\\_englaro.htm](http://www.istitutobioetica.org/forum/eutanasia%20e%20direttive/fusco%20sentenza%20englaro/sentenza_englaro.htm). Il dibattito relativo a tale sentenza sul web è stato talmente vasto da non poter essere censito nei limiti del presente scritto. Cospicuo è altresì il numero di annotazioni - in acceso contrasto tra di loro - a detta sentenza apparse su riviste cartacee.

<sup>62</sup> Un dibattito così denso di clamore perdurante ancora nove mesi dopo il deposito della sentenza, da portare ad una inconsueta dichiarazione inviata alla stampa dal Primo Presidente della Corte dott. Vincenzo Carbone che ha inteso spiegare e difendere il contenuto della sentenza in questione, testo che ci sembra perfettamente riassuntivo dei termini della questione come inquadrata dalla Cassazione, e pertanto riportiamo: «Considerate le polemiche sul caso di Eluana Englaro sviluppate in questi giorni sulla stampa, la Corte di Cassazione, [...] ritiene opportuno precisare che la sentenza n. 21748 sul caso in questione, che risale ormai all'ottobre del 2007, costituisce espressione della Corte di Cassazione nella sua funzione giurisdizionale. La Corte con tale pronuncia si è limitata ad affermare un principio di diritto sulla base della interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione vigente. Il principio affermato è il seguente: "[...] senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma [...] altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale [...]. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del *best interest*, deve decidere non al posto dell'incapace né per l'incapace, ma con l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche". In applicazione di siffatto principio la Corte d'appello di Milano, nella sua autonomia e valutando nel concreto le circostanze di fatto e le prove raccolte, ha deliberato che

l'«Etica della Qualità della Vita» e per la signoria della volontà del soggetto anche di fronte a scelte di terminazione della vita, volontà ricostruibile eventualmente anche *ex post*, in sede giudiziaria, nel caso di malati terminali incapaci di esprimere il proprio eventuale dissenso al proseguimento delle terapie, e persino dell'idratazione e dell'alimentazione.

Questa tendenza giurisprudenziale<sup>63</sup>, che si è intrecciata con la vicen-

potessero essere sospesi alla Englaro i presidi che tuttora ne prolungano il riconosciuto stato vegetativo permanente. La Corte di Cassazione non ha in alcun modo travalicato il proprio specifico compito istituzionale di rispondere alla domanda di giustizia del cittadino, assicurando la corretta interpretazione della legge, nel cui quadro si collocano in modo primario i principi costituzionali e la Convenzione di Oviedo. Roma, 18 luglio 2008. Primo Presidente (Vincenzo Carbone)».

<sup>63</sup> In tale filone possiamo inserire, ad esempio, le plurime decisioni emerse in relazione al sopra citato *Caso Englaro*. Quindi oltre alla già citata sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, il pedissequo decreto della Corte d'appello di Milano, sez. I civ., del 25 giugno 2008, che può essere letto in plurimi siti, ad esempio in <http://www.eius.it/giurisprudenza/2008/104.asp>, e, per certi versi, anche la Ordinanza n. 334 del 2008 della Corte costituzionale depositata l'8 ottobre 2008, in «G.U.», Prima serie speciale, del 15 ottobre 2008. Successivamente, con sentenza n. 27145 dell'11 novembre 2008, le S.U. della Cassazione hanno dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano avverso il suddetto decreto del 9 luglio 2008. Infine, il 16 dicembre del 2008, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Seconda Sezione (*Décision Ada Rossi et autres c. Italie*) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, sempre contro la decisione della Corte milanese, da un gruppo di associazioni e cittadini italiani, per difetto di interesse dei ricorrenti: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=39699&sessionId=48784303&skin=hudoc-fr&attachment=true>. Anche i Giudici amministrativi, almeno nel caso del quale stiamo parlando, hanno seguito lo stesso orientamento. Così in primo luogo il TAR Lombardia, Sez. III, con sentenza n. 214 del 26 gennaio 2009. Da ultimo il TAR Lazio, Sezione III *quater*, con sentenza n. 8650 del 12 settembre 2009. Giova ricordare che però, accedendo ad altra impostazione di fondo, sul medesimo caso la Giurisprudenza si era – prima della Sentenza n. 21748 del 2007 – espressa con sentenze di segno contrario. Innanzi tutto la precedente Cassazione civile, sez. I, Ord. 20 aprile 2005, n. 8291, «Diritto e Giustizia», 2005, p. 16 e ss., M. FUSCO, *Eluana vivrà. Per una questione di rito. Gli ermellini decidono di non decidere*, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», 2005, 3, p. 637 e ss.; «l'Amilia», 2005, II, p. 1183 e ss., D. BOFFOLI, *Eutanasia e potestà del tutore*, «Guida al Diritto» 2005, 18, p. 39 e ss.; M. FIORINI, *La nomina del curatore speciale non supera il conflitto d'interessi*, «Corriere giur.», 2005, 6, p. 788 e ss.; E. CALÒ, *Richiesta di sospensione dell'alimentazione a persona in stato vegetativo: la Cassazione decide di non decidere*, «Nuova giur. civ. comm.», 2006, 5, I, p. 470 e ss.; «RAGUSAN», 2006, fasc. 7-8, sez. 4, p. 242 e ss.; «Dir. fam. pers.», 2007, I, p. 36 e ss.

da dei progetti di legge sul testamento biologico<sup>64</sup>, sembra al momento far propria, appunto, una visione della dignità umana ancorata al concetto di autodeterminazione del soggetto, al quale solo spetterebbe assumere le decisioni rilevanti in materia di inizio e fine della vita, decisioni ritenute indispensabili per garantire un livello degno di vita autonoma e quindi umana, e su tale visione fonda la propria interpretazione della norma ovvero, in caso di lacuna normativa, interpreta il quadro normativo vigente al fine di risolvere i casi concreti senza attendere che il legislatore<sup>65</sup> (che trae la propria legittimazione dall'investitura ricevuta dal Popolo sovrano) voglia o possa intervenire sul punto.

#### Correlazioni

- *Dichiarazione universale dei diritti umani*
- *Dignità della donna*
- *Dignità umana (cattolicesimo e)*
- *Dignità umana (ebraismo e)*
- *Dignità umana (islamismo e)*
- *Dignità umana (protestantesimo e)*

*Settimio Carmignani Caridi*

<sup>64</sup> Plurimi sono stati, sia nella XV che nella XVI legislatura, i progetti di legge presentati in Parlamento sul c.d. "Testamento biologico". Nell'ottobre 2008 il Senato ha avviato l'esame, concluso, in prima lettura, il 26 marzo scorso, del testo unificato di varie proposte di legge (A.S. 10 ed abb.) recante disposizioni sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel corso del dibattito parlamentare non sono mancate prese di posizione varie e contrastanti tra i diversi schieramenti politici e anche all'interno degli stessi, frutto di differenti concezioni etiche e giuridiche. Il testo unificato approvato dal Senato, sancisce preliminarmente i principi della tutela della vita, della salute e del divieto dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico. Provvede quindi alla disciplina, con una norma di carattere generale, del consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Il provvedimento è attualmente all'esame, in sede referente, della XII Commissione affari sociali della Camera (A.C. 2350 ed abb.). Conclusa la fase della discussione, nella quale sono intervenuti molti deputati, e terminato lo svolgimento di audizioni informali di associazioni ed esperti del settore, la XII Commissione ha adottato, come testo base per il seguito dell'esame, il testo della proposta di legge n. 2350, approvata dal Senato. Attualmente presso la Commissione è in corso l'esame delle numerose proposte emendative riferite al testo. Uno dei punti più dibattuti, anche sulla scia del Caso Englaro, è stato quello relativo alla cessazione di alimentazione ed idratazione. A tale riguardo si segnala l'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati in data 23 febbraio 2010: «Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

<sup>65</sup> La lamentata invasione di competenze del Legislatore da parte dei Giudici, era la ragione dei ricorsi per conflitto di attribuzione presentati dalla Camera dei



**Bibliografia. – Principali documenti internazionali.** – CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione di Oviedo* (1997) e relativi protocolli aggiuntivi, per il testo in italiano della Convenzione si consulti l'indirizzo <http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/Treaties/Html/164.htm>; per i testi ufficiali in inglese e francese si veda rispettivamente <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm>; <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/164.htm>;

ONU, *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (1948), per il testo ufficiale in Inglese si consulti il sito [http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/217\(III\)&Lang=E](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/217(III)&Lang=E); mentre per una traduzione italiana [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf); IO, *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (1966), in <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr.pdf>; [http://www.centrodirittumani.unipd.it/a\\_strumenti/pdfit/21003it.pdf](http://www.centrodirittumani.unipd.it/a_strumenti/pdfit/21003it.pdf); IO, *Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità* (2006), il testo ufficiale in inglese si può trovare all'indirizzo <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-c.pdf>; per un testo in Italiano frutto dell'autorevole traduzione della Prof. Maria Rita Saulle: <http://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf>; UNESCO, *Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani* (1997), per il testo in Inglese si veda <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220c.pdf#page=47>; in Francese <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990fo.pdf>; una traduzione italiana si può trovare all'indirizzo [www.centrodirittumani.unipd.it/a\\_strumenti/pdfit/2501it.pdf](http://www.centrodirittumani.unipd.it/a_strumenti/pdfit/2501it.pdf); IO, *Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani* (2005), per il testo in Inglese si veda <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180E.pdf> una traduzione italiana è riportata in appendice a F. TUROLDO (a cura di),

Deputati e dal Senato contro la suddetta sentenza della Cassazione n. 21748 del 2007 e contro il decreto n. 88 del 2008 della Corte di appello di Milano, ricorsi dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale con Ordinanza n. 334 del 2008. Ma, nell'immediatezza degli eventi, tra i giuristi ci fu anche chi sostenne autorevolmente la assoluta carenza di base giuridica di dette pronunzie. Così Giuliano Vassalli, insigne penalista di formazione laica e Presidente emerito della Corte costituzionale, ebbe a dire «i nostri punti di riferimento sono chiarissimi: c'è il diritto costituzionale alla vita, non espressamente menzionato tra i diritti umani nella Costituzione italiana ma che si può ricavare da una serie di disposizioni (...), ed è ricompreso nel quadro dei diritti umani generalmente riconosciuti (...). E c'è il nostro codice penale. Il quale prevede, all'art. 580, l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, anche se consumato attraverso forme omissive (...). Il divieto di aiuto al suicidio è inoltre rinforzato dall'art. 579, che riguarda l'omicidio del consenziente». Si veda VASSALLI G., *Eluana, spegnerla è reato*, «Il Foglio», 16 luglio 2008, p. 1.

*La globalizzazione della bioetica. Un commento alla Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani dell'Unesco*, Padova, Gregoriana Libreria Editrice, 2007; UNIONE EUROPEA, *Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea* (2000), il testo ufficiale in inglese si può trovare sul sito web ufficiale dell'unione Europea all'indirizzo: [www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text-en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text-en.pdf), e nel sito [http://www.euro-parl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](http://www.euro-parl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

**Documenti della Santa Sede.** CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dignitas personae. Su alcune questioni di bioetica*, 12 dicembre 2008, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20081208\\_dignitas-personae\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_it.html); GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Evangelium Vitae*, 25 marzo 1995, in [http://www.vatican.va/holy\\_father/john\\_paul\\_ii/encyclicals/documents/hf\\_jp-ii\\_enc\\_25031995\\_evangelium-vitae\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_it.html) ed in Italiano in [http://www.vatican.va/holy\\_father/john\\_paul\\_ii/encyclicals/documents/hf\\_jp-ii\\_enc\\_25031995\\_evangelium-vitae\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_it.html).

**Opere collettanee.** ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *Bioetica e tutela della persona. Convegno internazionale*, 4-5 dicembre 1998, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000; ARGIROFFI A. - BECCHI P. - ANSELMO D. (a cura di), *Colloqui sulla dignità umana*, Roma, Aracne, 2008; BALDINI V. (a cura di), *Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2004; BAYERTZ K. (a cura di), *Sanctity of Life and Human Dignity*, Dordrecht, Nijhoff, 1996; BÖCKENFÖRDE E.W. - SPAEMANN R. (a cura di), *Menschenrechte und Menschenwürde. Historische Voraussetzungen – säkulare Gestalt – christliches Verständnis*, Stuttgart, Klett-Cotta, 1987; CATTORINI P. - D'ORAZIO E. - POCAR V. (a cura di), *Bioetiche in dialogo. La dignità della vita umana e l'autonomia degli individui*, Milano, Zadig, 1999; CECCEHERINI E. (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, ESI, 2008; FURLAN E., *Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo*, Milano, Franco Angeli, 2009; LÓPEZ TRUJILLO A. - HERRANZ J.E. - SGRECCIA E. (a cura di), "Evangelium Vitae" e Diritto. Atti del Convegno Internazionale, 23-25 Maggio 1996, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997; RUSSO G. (a cura di), *Evangelium Vitae. Commento all'Enciclica sulla Bioetica*, Torino, Elle-dici, 1995; SCOLA A. (a cura di), *Quale vita? La bioetica in questione*, Milano, Mondadori, 1998; THE PRESIDENT'S COUNCIL ON BIOETHICS, *Human Dignity and Bioethics: Essays Commissioned by the President's Council on Bioethics*, marzo 2008, pubblicato sul sito del President's Council on Bioethics all'indirizzo [www.bioethics.gov/reports/human\\_dignity/human\\_dignity\\_and\\_bioethics.pdf](http://www.bioethics.gov/reports/human_dignity/human_dignity_and_bioethics.pdf); VIAL CORREA J. - SGRECCIA E. (a cura di), *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale*

*contemporaneo*. Atti della VIII Assemblca della PAV, 25-27 febbraio 2002, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003.

**Monografie.** – ADORNO R., *La bioéthique et la dignité de la personne*, Paris, Presses Universitaires de France, 1997; AMIRANTE C., *La dignità dell'uomo nella Legge Fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1971; AUMONIER N., *La dignité humaine en question*, Paris, Édition de l'Emmanuel, 2004; BARTOLOMEI F., *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1997; BEYELEVELD D., BRONSWORD R., *Human Dignity in Bioethics and Biolaw*, Oxford, Oxford University Press, 2001; BLENGIO VALDÈS M., *El derecho al reconocimiento de la dignidad humana*, Montevideo, Amalio M. Fernandez, 2007; BLOCHK E., *Diritto naturale e dignità umana* (1961), tr. it. a cura di, RUSSO G., Torino, Giappichelli, 2006; CATTANEO M.A., *Giustnaturalismo e dignità umana*, Napoli, ESI, 2006; D'AGOSTINO F., *Bioetica: nella prospettiva della filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1998, 3ª ed. ampliata; DALLA TORRE G., *Bioetica e diritto. Saggi*, Torino, Giappichelli, 1993; ID., *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, Roma, Studium, 1997; EBERLE G., *Dignity and Liberty. Constitutional Vision in Germany and the United States*, Westport, Praeger, 2002; FRENI F., *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento e comitati etici*, Milano, Giuffrè, 2000; GERIN G., *Bioetica e diritti della persona*, Roma, Sapere, 2003, 4ª ed.; GIRARD C. - HENNETTE - VAUCHEZ S., *La dignité de la personne humaine: recherche sur un processus de juridicisation*, Paris, Presses Universitaires de France, 2005; MARCEL G., *La dignità umana e le sue matrici esistenziali* (1964), tr. it. a cura di Trenti Z., Torino, Elledici, 1983; MARGALIT A., *La società decente* (1996), tr. it. a cura di Villani A., Milano, Guerini e Associati, 1998; MUSUMECI A., *Costituzione e bioetica*, Roma, Aracne, 2005; NUSSBAUM M., *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, Il Mulino, 2002; OCCHIPINTI A., *Tutela della vita e dignità umana*, Torino, UTET, 2008; PIROZZOLI A., *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Roma, Aracne, 2007; PORCARELLI A., *Scienza e persona umana*, Bologna, Il Mulino, 1994; SENNETT R., *Rispetto: la dignità umana in un mondo di diseguali*, Bologna, Il Mulino, 2004; TARANTINO A., *Diritti umani e questioni di bioetica naturale*, Milano, Giuffrè, 2003; VINCENTI U., *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

**Articoli (oltre ai commenti alla giurisprudenza citati in note).** – ANDORNO R., *The Paradoxical Notion of Human Dignity*, «Rivista interna-

zionale di filosofia del diritto», 2001, p. 151 e ss.; ID., *La notion de dignité humaine est-elle superflue?*, «Revue Generale de Droit Médical», 2005, p. 95 e ss.; ID., *La tutela della dignità umana: fondamento e scopo della Convenzione di Oviedo*, in E. FURLAN, *Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 77 e ss. e nel sito [www.zora.uzh.ch/18746/2/18746\\_V.pdf](http://www.zora.uzh.ch/18746/2/18746_V.pdf); BECCHI P., *Il dibattito sulla dignità umana: tra etica e diritto*, in [www.personaedanno.it/cms/data/articoli/0282.aspx](http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/0282.aspx); BERARDO F., *La dignità umana è intangibile: il dibattito costituente sull'art. 1 del Grundgesetz*, «Quad. cost.», 2006, p. 387 e ss.; BIFULCÒ R., *Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Rassegna Parlamentare*, 2005, p. 63 e ss.; BOMPIANI A., *Dignità della persona umana nella recente bioetica internazionale*, in «30 Giorni», n. 9, 2000, consultabile in [www.30giorni.it/it/articolo.asp?id=12546](http://www.30giorni.it/it/articolo.asp?id=12546); ID., *Dignità dell'uomo e dono degli organi e tessuti: posizioni del Consiglio d'Europa nella lotta al traffico clandestino di organi per trapianto*, «MEDIC, Metodologia e Didattica Clinica», 2005, p. 57 e ss.; EUSEBI L., *Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in M. SICLARI (a cura di), *Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 43 e ss.; ID., *Dignità umana e indisponibilità della vita. Sui rischi dell'asserito "diritto" a morire*, in FURLAN E., *Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 203 e ss., ed in «Med. e mor.», 2009, p. 389 e ss.; ID., GROSSI P.F., *La dignità nella Costituzione italiana*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo. Lezioni Volterrane 2006*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008, p. 97 e ss.; HAAS J.M., *Dignità umana e bioetica*, in G. Russo (a cura di), *Enciclopedia di bioetica e sessuologia*, Torino, Elledici, 2004, p. 627 e ss.; HASSEMER W., *Argomentare con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana*, in *Ars interpretandi*, 2005, p. 125 e ss.; HERRANZ J., *La dignità della persona umana e il diritto*, in VIAL CORREA J. - SGRECCIA E. (a cura di), *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo*. Atti della VIII Assemblea della PAV (25-27 febbraio 2002), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, p. 32 e ss., consultabile in [www.academiavita.org/template.jsp?sez=Publicazioni&pag=testo/nat\\_dig/herranz/herranz&lang=italiano](http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=Publicazioni&pag=testo/nat_dig/herranz/herranz&lang=italiano); HOFFE O., *Il principio dignità umana*, in «Iride», 2001, p. 243 e ss.; HOFMANN H., *La promessa della dignità umana*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1999, p. 620 e ss.; LECALDANO E., *Dignità della vita*, in E. LECALDANO, *Dizionario di bioetica*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 83 e ss.; MAESTRI E., *Genealogie della dignità umana*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 9, 2009, consultabile nel sito

www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2009\_n9/05\_studi-04\_E\_Maestri.pdf; MIRABELLI C., *Diritti fondamentali e domanda antropologica*, in G. RICHI ALBERTI (a cura di), *Sentieri dell'umano. La domanda antropologica 2*, Venezia, Marcianum Press, 2007, p. 125 e ss.; MONACO G., *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, si trova nel sito [www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti\\_forum/paper/0141\\_monaco.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0141_monaco.pdf); OLIVETTI M., *Art. 1. Dignità umana*, in BIFULCO R. - CARTABIA M. - CELOTTO A. (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 45 e ss.; ROLLA G., *Profili costituzionali della dignità umana*, in CECCHERINI E. (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo. Lezioni Volterrane 2006*, Napoli, ESI, 2008, p. 57 e ss.; SACCO F., *Note sulla dignità umana nel "diritto costituzionale europeo"*, in PANUNZIO S. (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, Jovene, 2005, p. 596 e ss.; SCHEFOLD D., *La dignità umana*, resoconto della Relazione al Seminario sui Diritti fondamentali e le Corti in Europa dell'Osservatorio costituzionale della Luiss, Roma, 11 aprile 2003, a cura di BURATTI A., CANITANO E., «Bollettino», 4/2003, in <http://www.luiss.it/semcost/index.html?dirittifondamentali/resoconti/200304.html~right>; SEELMANN K., *Dignità dell'uomo: un nuovo concetto-chiave*, in SEELMANN K., *Filosofia del diritto* (2004), *tr. it.* a cura di Stella G., Napoli, Guida, 2006, p. 251 e ss.; VIAFORA C., *Indivisibile dignità. Un'analisi delle implicanze bioetiche della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, «La Società», 2002, p. 641 e ss.

---

## DIPENDENZA - TOSSICODIPENDENZA

---

### Parte medica ed etica

SOMMARIO: 1. La sindrome da dipendenza. – 2. Direttive dell'ICD 10<sup>e</sup> per la diagnosi della sindrome da dipendenza. – 3. Caratteristiche dello stato di dipendenza. – 4. Neurobiologia della dipendenza e della tossicodipendenza. – 5. La tossicodipendenza è un problema sociale rilevante. – 6. È in gioco la libertà. – 7. Tradimento dei valori dell'Occidente.

**1. La sindrome da dipendenza.** – L'abuso di sostanze psicoattive costituisce una concreta minaccia per la salute e le condizioni sociali ed economiche di individui, famiglie, società e nazioni. L'OMS constata nel suo *World Health Report 2002* che l'8,9% di tutte le malattie sono causate dall'uso di sostanze psicoattive.

Secondo le stime dell'OMS nel mondo intero 2 miliardi di persone consumano alcol, 1,3 miliardi fumano e 185 milioni sono tossicodipen-